



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Nelle persone dei magistrati:

Alvaro Vigotti	Presidente
Alessandra Scarzella	Consigliere
Roberto Belle'	Consigliere rel.

alla pubblica udienza del 14.12.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa di appello N.R.G. 470/2016 tra:

(C.F.:) - rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Languasco (C.F.: LNGPLA74M24E290Q; PEC: paolo.languasco@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Vico Falamonica 1/13 è elettivamente domiciliata giusta delega a margine del ricorso di primo grado

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2, è domiciliato

APPELLATO

CONCLUSIONI:

PER L'APPELLANTE:

"In riforma della sentenza (...) condannare la appellata amministrazione a corrispondere alla appellante la somma di euro 1.905,28, o la somma maggiore o minore meglio vista, a titolo di ferie non fattivamente godute e/o risarcimento del danno e/o retribuzione e/o al titolo



meglio visto, per l'anno scolastico 2013/2013 e/o per il periodo meglio visto; il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio"

PER L'APPELLATO:

"rigettare il ricorso in quanto infondato, in fatto e diritto. Con vittoria di spese"

IN FATTO E DIRITTO

1.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 211/2016, ha solo parzialmente accolto la domanda con cui insegnante, chiedeva che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca fosse condannata a pagarle l'importo dovuto per il mancato godimento delle ferie nell'ambito del contratto a tempo determinato intercorso dal 13.9.2012 al 30.6.2013. Il Tribunale riteneva che la facoltà di monetizzare le ferie, già prevista dalla contrattazione collettiva, non sussistesse più, già per effetto del disposto dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, che vietava tale monetizzazione nell'ambito del lavoro presso la Pubblica Amministrazione e prevedeva che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione. La facoltà di monetizzare le ferie doveva ritenersi sopravvissuta, per effetto dell'art. 1, co. 55, L. 228/2012, solo nella parte in cui le ferie maturate al termine del rapporto avessero ecceduto rispetto ai giorni di sospensione dell'attività scolastica: su tale base ed eseguito il corrispondente calcolo, il Tribunale riconosceva alla ricorrente 0,53 giorni di ferie non godute e l'importo indennitario consequenziale di euro 71,20. La sentenza è stata appellata dalla la quale con un primo motivo ha ritenuto che la propria situazione delle ferie andasse valutata alla data di cessazione del rapporto, ovverosia al 30 giugno 2016, momento nel quale l'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012 non si applicava al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, per espressa previsione del sopravvenuto art. 1, co. 55, L. 228/2012. In ogni caso, con i successivi secondo e terzo motivo, l'appellante sosteneva che il citato art. 5, co. 8, non fosse fin dalla sua origine applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato in ambito scolastico, ma solo a quelli a tempo indeterminato e che comunque non potesse *de plano* equipararsi la sospensione delle attività didattiche con le ferie. Con un quarto motivo di appello si sosteneva che la previsione della disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con la normativa vigente solo a far data dal 1 settembre 2013, disposta dall'art. 1, co. 56, L. 228/2012, non poteva che essere riferita alla disciplina inerente il godimento delle ferie del personale a tempo determinato, sottolineandosi come una contraria interpretazione avrebbe sollecitato dubbi di legittimità costituzionale. L'appellante ribadiva comunque, in punto di fatto, che essa non aveva chiesto, né le erano state imposte, durante il rapporto di lavoro, giornate



di ferie, sicché l'operazione di attribuzione delle ferie da parte del Ministero era avvenuta indebitamente solo *ex post*, dopo la cessazione del rapporto.

Il Ministero ha resistito.

2.

L'appello è fondato.

3.

Si può discutere se già con l'art. 5, co. 8, del d.l. 95/2012, come sostenuto dal Tribunale, fosse stata attuata la disapplicazione della contrattazione collettiva nella parte in cui essa prevedeva la monetizzazione delle ferie e l'obbligatoria fruizione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e ciò anche per il personale a tempo determinato (ipotesi che troverebbe giustificazione nel fatto che, essendosi con tale norma prevista la disapplicazione delle norme contrattuali più favorevoli, ciò si estenderebbe anche alla norma – art. 19 C.C.N.L. 2006/2009 - che sancisce la non obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione, con sequenziale ripresa di efficacia delle preesistenti norme contrattuali di segno diverso o comunque dell'art. 449 t.u. 297/1994 il quale, in combinazione con il successivo art. 541 co. 2, prevedeva appunto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica: peraltro con difficoltà interpretative rispetto al personale supplente che fosse stato assunto solo in periodi di attività didattica effettiva), oppure se il personale della scuola e comunque quello a tempo determinato sia rimasto al di fuori della disciplina predetta e per esso trovi applicazione solo l'art. 1, co. da 54 a 56, della L. 228/2012 (con lettura che trova difficile inserzione del sistema della successione delle leggi nel tempo, tenuto conto che l'art. 5, co. 8, non opera distinzioni e che l'art. 1 non è munito di efficacia retroattiva).

In realtà tale questione che, ove prevalessse la prima tesi, porterebbe a poter considerare come potenzialmente destinato alle ferie il periodo natalizio del 2012 (per effetto dell'art. 5, co. 8) ed a recuperare al regime contrattuale previgente per il contratto a tempo determinato (art. 19 cit.) solo i periodi di sospensione delle attività didattiche dell'anno 2013 (per effetto del co. 55, cit., che prevede l'estraneità ai supplenti dell'art. 5 co. 8 e del co. 56, che destina solo al periodo *post* 1.9.2013 la nuova disciplina generale – e quindi estesa anche ai supplenti – del co. 54, con previsione per tutti dell'obbligatorietà della fruizione delle ferie in periodo di sospensione delle attività didattiche e di valutazione), è alla fine irrilevante rispetto al presente giudizio.

Infatti, il punto decisivo, rilevato anche nei motivi di appello, è qui parzialmente diverso, in quanto, anche ammesso che dopo il d.l. 95/2012 e prima della L. 228/2012, sussistesse l'obbligo per i docenti non di ruolo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche (nel caso di specie, essenzialmente, quelli ricadenti nel periodo di Natale 2012), è indubbio che



l'imputazione di certi giorni a ferie non può avvenire unilateralmente *ex post*, come pretenderebbe il Ministero.

Durante la sospensione delle attività di didattiche, il docente resta infatti reperibile e dunque tale periodo non è comparabile, dal punto di vista strettamente giuridico, con le ferie, nel corso delle quali non vi è alcun obbligo di reperibilità *ad horas* e semmai possono disporsi formali rientri in servizio, con una speciale disciplina dei costi e rimborsi (art. 13, co. 12, C.C.N.L.).

Ne deriva che il periodo feriale del singolo va preventivamente fissato, su domanda dell'interessato (art. 13, co. 8, C.C.N.L.) o, se vi sia inerzia contraria di doveri d'ufficio, dal dirigente scolastico che intenda far fruire le ferie in concomitanza con i periodi di sospensione, trovando in materia applicazione, in mancanza di domanda, la disciplina generale di cui all'art. 2109 c.c.

Nel caso di specie è pacifico che nessuna disposizione sulle ferie sia stata chiesta o data rispetto al periodo natalizio e dunque, quale che sia l'interpretazione corretta della normativa più di dettaglio sopra richiamata, non si può ricalcolare *ex post* a titolo di ferie un periodo che non è stato imputato *ex ante* come tale.

4.
Soluzione finale non diversa, ma a questo punto per una pluralità di ragioni, è a darsi per il periodo che ricade nel primo semestre del 2013.

Qui la base normativa è intanto differente, in quanto l'art. 1, co. 55 è chiarissimo nell'affermare che l'art. 5, co. 8 d.l. 95/2012 non si applica al personale supplente e che le ferie vanno fruita, per tutti, nei periodi di sospensione delle lezioni (co. 54) fatta eccezione ovviamente (sempre co. 55) per i casi in cui ciò sia impossibile, perché non vi sono sospensione di lezioni.

Il tutto con disapplicazione delle discipline contrattuali più favorevoli (destinate a riacquisire efficacia, per i supplenti, in forza del co. 55 e della limitazione di operatività dell'art. 5, co.8, con esso sancita) solo dal 1.9.2013: vale a dire che solo da quest'ultima data è negata la facoltà ai supplenti (prevista dall'art. 19, co. 1, C.C.N.L.) di fruire delle ferie in periodi diversi da quelli di sospensione delle lezioni.

E' indubbio che, anche rispetto ai periodi del giugno 2013, sia mancata la preventiva fissazione delle ferie in capo alla e dunque anche tale motivo sarebbe comunque ed anche in questo caso assorbente; ma in quel periodo non era stato ancora neppure superata, dalla normativa nel suo complesso, la facoltà di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e dunque anche un'eventuale diniego della lavoratrice, a meno che esso non fosse da considerare per altre circostanze (qui non discusse ed ignote) contrario a buona fede oggettiva, non sarebbe stato in sé illegittimo.

5.



In definitiva, risulta corretto quanto affermato nei precedenti del Tribunale di Genova (sent. nn. 1082/2015, 318-402-462/2016), ovverosia che, non essendovi stata fruizione di ferie, la situazione va valutata alla data di cessazione del rapporto e secondo la normativa in quel momento vigente.

Proprio dalla mancata fruizione di ferie per l'anno scolastico 2012-2013 deriva che alla Pugliese, al termine del servizio (30.6.2013), spettavano i diritti di cui all'art. 1, co. 55, L. 228/2012 ovverosia, in sostanza, la monetizzazione dei giorni non goduti.

La domanda va pertanto accolta integralmente, con riforma della sentenza impugnata e quindi, moltiplicando i 26,67 giorni di ferie non goduti (essendo errato il computo in misura di 25,53 giorni effettuato dal Ministero, in quanto trova applicazione il co. 6 dell'art. 13 del C.C.N.L., in forza del rinvio del co. 1 dell'art. 19, secondo cui nell'anno di assunzione le ferie si calcolano in dodicesimi di servizio prestato, riportando a mese intero le frazioni – e qui quella dal 9 al 30 settembre 2012, superiori ai 15 giorni) per il valore unitario indicato dal Tribunale (euro 71,20) si ottiene il totale di euro 1.898,90 di cui al dispositivo.

6.

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

in riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 1.898,90 oltre interessi legali dal 30.6.2013 al saldo;

condanna il Ministero a rifondere alla controparte le spese dei due gradi, che liquida, quanto al primo grado in euro 1.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1.200,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Genova, 14.12.2016

Il Consigliere rel. ed est.

Roberto Belle'

Il Presidente

Alvaro Vigotti

